

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
Dall'Art. 113 D.Lgs 18.04.2016, n. 50

approvato con atto di Giunta Comunale n. 104 del 18.10.2018

in vigore dal 27.11.2018

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
Dall'art. 113 D. Lgs 18.04.2016, n. 50

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale 104 del 18.10.2018)

PREVISIONE NORMATIVA:

L'art. 102, comma 6 del nuovo codice appalti (D.Lgs. 50/2016) così stabilisce:

“6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”

A sua volta **l'art. 113 comma 3 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016)** così stabilisce:

“3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”

In sostanza, il nuovo codice estende la nota disciplina degli “incentivi” anche a servizi e forniture, con particolare riferimento alle attività di controllo sull'esecuzione, escludendo dagli stessi, come già attualmente per i ll.pp., il personale dirigente.

La norma in questione non rientra tra quelle soggette a disposizioni transitorie o a atti attuativi dell'Anac e pertanto è immediatamente operativa.

Per quanto sopra dovrà procedersi all'avvio delle procedure necessarie all'applicazione della stessa anche a servizi e forniture tramite apposita revisione per quanto occorrente degli atti in materia adottati da ciascuna amministrazione.

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "PROGETTO": lo studio di fattibilità tecnico ed economico, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico (sia che si tratti di nuove opere e o di manutenzione), descritte rispettivamente ai commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 del decreto legislativo citato e che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, descritto dall'art. 3, comma 1, lett. nn), del medesimo decreto legislativo.
2. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" denominato (RUP) di cui al D.Lgs 50/2016, i cui requisiti e compiti vengono disciplinati nelle linee guida nr. 3 adottate con Determinazione 26.10.2016 nr. 1096. Il RUP designa, secondo le competenze rinvenibili all'interno del Settore, il "*gruppo di lavoro*" e le attività che saranno svolte da ogni componente, sia che si tratti di opere pubbliche, servizi e forniture. Il RUP può essere anche direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi e forniture e deve essere specificatamente richiamato nell'atto di nomina;
3. "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale e parziale in relazione alla specifica competenza. La nomina avverrà con specifico atto a cura del RUP;
4. "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione Comunale, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11 del D.Lgs 50/2016, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
5. "COLLAUDATORE": Tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016;
6. "GRUPPO DI LAVORO" per lavori, servizi e forniture: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, collaboratori tecnici ed amministrativi interni, progettista, collaudatori, o che compongono l'Ufficio di Direzione dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione. La nomina del "Gruppo di Lavoro" viene eseguita dal Responsabile del Settore. La nomina del RUP per lavori, servizi e forniture è nominata dal Dirigente e/o Segretario Comunale.
7. "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, adeguamento, restauro, manutenzione di opere o lavori di cui all'allegato 1 del D.Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc....);
8. "FONDO": Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
9. "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80%) per lavori, forniture e servizi.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 113 del decreto legislativo citato.
3. Il fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, forniture e servizi. Ogni singola opera, fornitura e servizio deve prevedere un quadro economico di spesa al cui interno verrà accantonato il fondo secondo le percentuali di seguito indicate.
4. Il fondo verrà calcolato sull'importo posto a base di gara o comunque al lordo del ribasso d'asta nei modi previsti dalla legge.
5. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.04.1999 e come previsto dall'art. 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 3

Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, nelle varie fasi previste dal Codice dei Contratti, nella predisposizione delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione e di Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gare, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro da personale interno sia nel settore tecnico che amministrativo secondo i seguenti criteri:
 - a) Limiti di professionalità dettati dalla normativa vigente al momento dell'incarico;
 - b) Professionalità, specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa fa riferimento.
2. La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Settore competente o dal Dirigente con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
3. All'interno del Gruppo di Lavoratori vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione dei lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura /servizi: di direttore dell'esecuzione di verifica di conformità) ed i loro collaboratori tecnici e amministrativi interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 4

Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, descritto dall'art. 3, comma 1, lett. nn), del medesimo decreto legislativo; per progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 del decreto legislativo citato.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (individuazione della spesa presunta sulla base di indici economici previsti per opere e interventi similari precedentemente eseguiti). Sono previsti il PTI e il Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi). In tale caso dovrà essere prodotta dal Responsabile Unico del Procedimento una relazione tecnico-illustrativa con relative schede di programmazione o predisposte dai singoli settori e/o predisposte dal legislatore;
 - b) verifica preventiva dei progetti definitivi – esecutivi con opportune relazioni o check-list di conformità;
 - c) controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direttore dell'esecuzione e di verifica conformità (art. 111, comma 2, del D.Lgvo 50/2016);
 - f) direzione lavori e contabilizzazione;
 - g) coordinamento in fase di esecuzione;
 - h) collaudo tecnico amministrativo o certificazione della regolare esecuzione;
 - i) collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

Art. 5

Campo d'applicazione ed esclusioni

1. Le somme di cui all'articolo 113, del codice, sono costituite dalla percentuale prevista dalla legge sull'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
3. Per quanto attiene l'appalto di lavori, servizi, forniture attraverso le piattaforme M.E.P.A., C.O.N.S.I.P., C.E.V, o altre centrali elettroniche di committenza, qualora le procedure di gara siano già espletate da questi soggetti, il presente regolamento si applica alla sola parte di esecuzione dei contratti, purché l'esecuzione del contratto preveda un'attività continua di monitoraggio, di verifica della contabilità, con la predisposizione, ed approvazione, del conto finale e del certificato di conformità.
4. Sono incluse nel calcolo dell'incentivo le attività delle concessioni (Parte III Contratti di Concessione -Codice dei Contratti-), e le attività individuate nel partenariato pubblico e privato (parte IV del Codice dei Contratti) e che ricadano nella programmazione dell'Ente.
5. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione:
 - a) l'attività di progettazione e le attività connesse a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
 - b) le attività connesse ad appalti di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000;

- c) le attività connesse ad appalti di lavori, servizi e forniture, concessioni, prive di un capitolato speciale d'appalto, di una progettazione o disciplinare tecnico, facendo salvo gli appalti di cui al precedente comma 3.

Art. 6 **Atto d'incarico**

Nell'atto d'incarico del Responsabile del Settore viene:

- a) individuata la spesa di investimento presunta da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere;
- c) prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il "Gruppo di Lavoro", per l'individuazione dei compensi incentivanti;

Art. 7 **Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni di cui al presente regolamento, in ogni caso al netto dell'IVA.
2. La quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

Per opere e/o lavori:

- ³⁵₁₇ nella misura del 2% per progetti di importo a base d'asta fino a € 1.000.000,00 e nella misura dell'1,6% per importi a base d'asta pari o superiori a € 2.000.000,00; per lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione;
- ³⁵₁₇ per i lavori di manutenzione il fondo incentivante è previsto per gli interventi per i quali sia prevista la progettazione esecutiva;

Per Servizi e forniture (incluse concessioni e attività individuate nel partenariato pubblico e privato):

- ³⁵₁₇ nella misura del 1,4 % per affidamenti di servizi e forniture di importo a base d'asta inferiori a 500.000,00;
- ³⁵₁₇ nella misura dell'1,20% per affidamenti di servizi e forniture di importo a base d'asta da 500.001 a 1.000.000,00;
- ³⁵₁₇ nella misura dell'1,00% per affidamenti di servizi e forniture di importo a base d'asta da 1.000.001 a 2.500.000,00;
- ³⁵₁₇ nella misura dell'0,80% per affidamenti di servizi e forniture di importo a base d'asta da 2.500.001 a soglia comunitaria;
- ³⁵₁₇ > soglia comunitaria 0,60 % ;

3. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi (viene calcolato al lordo del ribasso); in sede di esecuzione si farà riferimento all'importo finale del lavoro progettato calcolato con i prezzi a base di appalto.
4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante è ripartito, per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura con le modalità e criteri descritti ai successivi artt. 7 e 8; il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante è destinato all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ad **attività di formazione specifica** e alle altre attività di cui all'art. 113, comma 4 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50.

Art. 8
Ripartizione per Lavori e Servizi

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati dalle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione della seguente tabella:

ATTIVITA' PER LAVORI PUBBLICI		PERCENTUALE
a	Programmazione della spesa per investimenti (individuazione della spesa presunta sulla base di indici economici previsti per opere e interventi simili precedentemente eseguiti) e interventi di partenariato pubblico-privato	2%
b	Verifica preventiva dei progetti esecutivi e validazione	7%
c	Controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
d	Responsabile Unico del Procedimento: 1. Per le attività fino alla aggiudicazione dei lavori 2. Per le attività successive all'aggiudicazione e fino al collaudo dell'opera	20% 20%
e	Direzione dei Lavori e/o Direttore dell'Esecuzione	35%
f	Coordinatore in fase di esecuzione	5%
g	collaudo tecnico amministrativo o certificazione della regolare esecuzione	4%
h	Collaudo statico	2%

2. In relazione alla complessità dell'opera, ai carichi di lavoro ed alle professionalità necessarie e disponibili, possono essere svolte dallo stesso soggetto più attività.
3. Qualora all'Ufficio Tecnico dell'Ente sia affidata una sola delle attività di cui al precedente articolo e le altre attività siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota percentuale da calcolarsi sull'importo determinato ai sensi dell'art. 7.
4. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati dalle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione della seguente tabella:

ATTIVITA' PER SERVIZI , FORNITURE¹		PERCENTUALE
a.1	Programmazione piano biennale acquisti di beni e servizi	5%

¹ Incluse concessioni e attività di partenariato pubblico-privato

b.1	Responsabile del Procedimento	30%
c.1	Capitolato speciale d'oneri e allegati	15%
d.1	Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (DUVRI)	5%
e.1	Direttore per l'esecuzione del contratto, coordinamento, contabilità	40%
f.1	Certificato di verifica di conformità	5%

Art. 9 Ripartizione dell'incentivo

1. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività di lavori, servizi e forniture, come determinata secondo i criteri di cui al precedente articolo, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici che amministrativi, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, piano biennale di acquisti di beni e servizi, di verifica preventiva dei progetti, redazione del capitolato speciale d'oneri e allegati, redazione DUVRI, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
 - ³⁵/₁₇ al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto all'85% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio e/o fornitura di cui al precedente articolo;
 - ³⁵/₁₇ al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche e amministrative, viene riconosciuto il restante 15%;
 - ³⁵/₁₇ nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende all'80%; la restante quota pari al 20% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
 - ³⁵/₁₇ qualora il responsabile delle funzioni tecniche non si avvalga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - ³⁵/₁₇ nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
 - b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività; in presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta all'85%, il restante 15% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

- c) **Eventuali economie derivanti dall'atto di liquidazione dell'incentivo potranno essere ripartite fra gli altri dipendenti componenti del gruppo di lavoro.**

Art. 10

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni; detti termini sono prorogabili con atto motivato.
2. La quota incentivante sarà ridotta proporzionalmente in misura percentuale pari agli eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per i lavori a base di appalto nel progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e comunque nella misura massima del 10%. Tale riduzione non trova applicazione per gli accadimenti elencati all'art. 106 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50.

Art. 11

Termini per la liquidazione del fondo per incentivi tecnici

Gli importi relativi alle prestazioni previste dal presente regolamento sono liquidati come segue:

- a) per le quote –lavori- di cui all'art. 8 lett. a), b), c) d.1) e – forniture/servizi- 8.a1 , b1 (50%) , c1) e d1) entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori, servizi e forniture;
- b) per le quote (lavori) di cui all'art. 8, lett. d.2), e), f), g) e h) in quota percentuale calcolata sugli stati di avanzamento dei lavori, con saldo ad avvenuta ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o ad avvenuta attestazione della regolare esecuzione effettuata con l'atto di liquidazione del saldo finale, nel caso di lavori in economia;
- c) per le quote (forniture /servizi) di cui all'art. 8. lett. b1 (50%) e1) e f1) in quota percentuale su stati di avanzamento per la fornitura di beni e servizi e/ o forniture, con saldo alla attestazione del certificato di verifica e conformità;

Eventuali maggiori precisazioni sulla liquidazione potranno essere indicati nel provvedimento d'incarico.

Alla liquidazione e verifica dell'accertamento positivo dell'attività provvederà il Responsabile del Settore, per tutte le attività per le quali il medesimo non ha eseguito prestazioni, mentre per gli interventi nei quali il Responsabile del Settore ha partecipato all'attività, provvederà il Segretario Comunale.

Art. 12

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio, a favore dei destinatari.
2. L'atto di liquidazione, indicante l'elenco dei soggetti partecipanti e per ciascuno di essi la somma effettivamente spettante, nonché l'avvenuta effettuazione delle competenze assegnate ed il verificarsi delle condizioni previste dal presente

Regolamento, è disposto con provvedimento del Responsabile del Settore o del Segretario Generale, come previsto al precedente art. 10.

3. Gli importi verranno introitati nell'apposito capitolo di Bilancio e al pagamento provvederà il Settore Ragioneria erogandolo con la prima busta paga utile e comunque entro e non oltre 90 gg. dalla richiesta pervenuta al Settore Personale da parte dai Responsabili di Settore o dal Segretario Comunale preposti all'atto di liquidazione;
4. La liquidazione dell'incentivo avverrà con opportuna determina di liquidazione così come previsto dal Regolamento di Contabilità.

Art. 13

Prestazioni professionali specialistiche

Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico incaricate delle prestazioni previste nel presente regolamento.

Art. 14

Oneri per la copertura assicurativa

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, come previsto dall'art. 24, comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

Art. 15

Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi, forniture e concessioni per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per gli incarichi conferiti antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 19.04.2016, n. 50 e solamente per le attività relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva già previste dal Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, esplesate prima di tale data, continuano ad applicarsi le quote per le prestazioni parziali e di ripartizione previste dal Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 04.03.2015.

Art. 16

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del 01.12.2015;
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato

o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER INCENTIVI TECNICI

(art. 113 D. Lgs 18.04.2016, n. 50)

INDICE

Art. 1.....	2
Definizioni.....	2
Art. 2	
Oggetto del regolamento.....	3
Art. 4	
Definizione delle prestazioni.....	4
Art. 6	
Costituzione e accantonamento del fondo incentivante.....	4
Art. 7	
Ripartizione per Lavori e Servizi.....	5
Art. 8	
Ripartizione dell'incentivo.....	6
Art. 9	
Termini per le prestazioni.....	7
Art. 10	
Termini per la liquidazione del fondo per incentivi tecnici.....	7
Art. 11	
Termini di chiusura per la liquidazione del fondo.....	8
Art. 12	
Prestazioni professionali specialistiche.....	8
Art. 13	
Oneri per la copertura assicurativa.....	8
Art. 14	
Applicazione del regolamento.....	8
Art. 13	
Entrata in vigore del regolamento.....	8